

# Comitato di Sorveglianza

## Programma Nazionale BMVI 2021-2027

---

Regolamento interno



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

## **IL COMITATO DI SORVEGLIANZA**

- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1148/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- CONSIDERATO** l'articolo 38, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 secondo cui *“Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l'applicazione del principio di trasparenza”*;
- RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, *“Il regolamento interno disciplina l'esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato. Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza”*;
- VISTO** l'art. 53 del Decreto del Ministro dell'Interno del 6 febbraio 2020, il quale stabilisce che l'Autorità di gestione dei fondi europei e dei Programmi Operativi nazionali *“ove non diversamente individuata, è il Vice Direttore generale della pubblica sicurezza preposto all'attività di coordinamento e pianificazione”*;
- VISTO** il Programma Nazionale BMVI 2021-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)6203 del 24 agosto 2022;
- VISTO** il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 49338 del 9 novembre 2022 con il quale è istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale BMVI 2021-2027 dell'Italia

## ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTERNO

### Articolo 1

(Adozione)

1. Il presente Regolamento Interno è approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Nazionale BMVI 2021-2027 dell'Italia nella sua seduta costituente del 6 dicembre 2022.

### Articolo 2

(Composizione)

1. Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dall'Autorità di gestione del Programma Nazionale dell'Italia per lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) 2021-2027. In caso di assenza o impedimento dell'Autorità di gestione, il Comitato è presieduto dal Direttore della Segreteria tecnico-amministrativa dei fondi europei e programmi operativi nazionali (di seguito anche Segreteria tecnico-amministrativa).

2. Sono membri del Comitato con **funzione deliberante**, ciascuno rappresentato da un unico qualificato rappresentante:

- a) l'Autorità di gestione del Programma;
- b) le Amministrazioni centrali istituzionalmente competenti nelle materie dello strumento BMVI e, pertanto, potenzialmente firmatarie di convenzione di sovvenzione con l'Autorità di gestione, quali:
  - il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le cui seguenti articolazioni potranno assistere ai lavori del Comitato:
    - Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
    - Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della Pubblica sicurezza;
    - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale;
    - Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia;
    - Direzione Centrale della Polizia Criminale;
    - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
    - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
    - Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato;
    - Scuole di Perfezionamento per le Forze di Polizia;
    - Scuola Superiore di Polizia;
  - il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le cui seguenti articolazioni potranno assistere ai lavori del Comitato:
    - Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni;
    - Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;
  - lo Stato Maggiore della Marina Militare;
  - il Comando Generale della Guardia di Finanza;
  - il Corpo delle Capitanerie di Porto;
- c) il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- d) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;
- e) il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;

- f) il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- g) il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- h) l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- i) l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR);
- j) l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM);
- k) il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF);
- l) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- m) l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
- n) l'Associazione Porti Italiani (Assoport);
- o) l'Associazione Italiana dei Gestori Aeroportuali (Assoaeroporti);
- p) la Confindustria;
- q) la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
- r) la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);
- s) l'Unione Italiana del Lavoro (UIL);
- t) la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
- u) la Croce Rossa Italiana.

3. Sono componenti del Comitato con **funzione consultiva e di sorveglianza**:

- a) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di amministrazione nazionale responsabile del fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- b) la Commissione Europea, Direzione Generale per la migrazione e gli affari interni (DG HOME);
- c) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (EBCGA, ex Frontex);
- d) l'Autorità di Audit;
- e) il Valutatore Indipendente.

4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, i rappresentanti delle Agenzie decentrate o degli ulteriori enti interessati in relazione a specifiche tematiche trattate in sede di Comitato. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato a tutti i componenti del Comitato.

5. I membri del Comitato devono astenersi dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse e, tal fine, i rappresentanti individuati per il voto sono chiamati a sottoscrivere un'apposita autodichiarazione di assenza di conflitto di interesse.

6. La Segreteria tecnico-amministrativa cura l'elenco dei rappresentanti delle Amministrazioni con funzione deliberante e consultiva e lo aggiorna regolarmente. È, altresì, responsabile dell'organizzazione delle riunioni, della preparazione dei documenti necessari ai lavori, della stesura della sintesi delle decisioni assunte e del verbale delle riunioni. Infine, cura la pubblicazione sul *sito web* dei documenti condivisi in sede di Comitato e ritenuti rilevanti [art. 38, comma 2, e art. 39, comma 1, del citato Regolamento (UE) 2021/1060] nonché la redazione di un sommario in lingua inglese dei documenti distribuiti nel corso di ogni sessione.

7. Per i membri del Comitato di Sorveglianza non sono previsti rimborsi spese.

### **Articolo 3**

#### **(Compiti)**

1. Il Presidente informa il Comitato sull'andamento del Programma Nazionale assumendo, ove necessario, tutte le iniziative idonee ad assicurare l'attuazione e la completa funzionalità del Comitato stesso.
2. Il Comitato di Sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del Programma Nazionale e, a tal fine, assolve i compiti di seguito indicati.

#### ◆Esaminare:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del Programma Nazionale e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- b) le questioni che incidono sulla performance del Programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del Programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- d) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- e) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- f) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- g) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
- h) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.

#### ◆Approvare:

- a) il proprio Regolamento interno e le sue successive modifiche;
- b) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
- c) le relazioni annuali in materia di performance per il Programma Nazionale;
- d) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- e) le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di gestione.

### **Articolo 4**

#### **(Convocazione e riunioni)**

1. Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno su iniziativa del Presidente o, su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri, in caso di situazioni di necessità debitamente motivate.
2. Il Comitato si può riunire presso la sede indicata all'atto della convocazione, in videoconferenza ovvero in modalità ibrida.
3. Le riunioni del Comitato si svolgeranno in lingua italiana e, ove necessario, sarà messo a disposizione un servizio di interpretariato in lingua inglese.
4. Su iniziativa del Presidente e previa comunicazione a tutti i membri del Comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici e/o tematici composti dai rappresentanti delle Amministrazioni e dalla Commissione europea.

## Articolo 5

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione preparatoria)

1. L'Autorità di gestione definisce, per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa, l'ordine del giorno delle riunioni e la composizione dei partecipanti tra i membri dello stesso nel caso di composizione variabile di cui all'articolo 2.4.
2. In caso di urgenza, il Presidente, il Direttore della Segreteria tecnico-amministrativa o uno o più membri del Comitato possono richiedere di inserire e sottoporre all'esame del Comitato stesso punti o argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente, per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa, invia la convocazione a tutti i membri e i componenti con funzione consultiva e di sorveglianza del Comitato, unitamente all'ordine del giorno, almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione. I membri possono richiedere entro 10 giorni lavorativi dalla riunione l'inserimento di altri temi da discutere ritenuti sostanziali. L'ordine del giorno definitivo e i relativi documenti vengono trasmessi, al più tardi, 5 giorni lavorativi prima della riunione.
4. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

## Articolo 6

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il consenso della maggioranza qualificata al 65% dei voti ponderati espressi dai membri deliberanti presenti o dai loro delegati. In caso di impossibilità a presenziare, i referenti nominati o i loro supplenti possono individuare un delegato per l'esercizio del voto, dando preventiva informazione alla Segreteria tecnico-amministrativa con comunicazione formale entro 5 giorni lavorativi dalla riunione.
2. Il voto di ciascun membro è ponderato -ossia moltiplicato- per i seguenti indici di ponderazione:

• Autorità di gestione del Programma	7
• Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza	7
• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	7
• Stato Maggiore della Marina Militare	7
• Comando Generale della Guardia di Finanza	7
• Corpo delle Capitanerie di Porto	7
• Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;	5
• Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione	5
• Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	5
• Ministero dell'Università e della Ricerca	5
• Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri	5
• Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri	5
• Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)	4

• Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)	4
• Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)	4
• Conferenza delle Regioni e delle Province autonome	4
• Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)	4
• Associazione Porti Italiani (Assoport)	1
• Associazione Italiana dei Gestori Aeroportuali (Assaeroporti)	1
• Confindustria	1
• Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)	1
• Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)	1
• Unione Italiana del Lavoro (UIL)	1
• Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)	1
• Croce Rossa Italiana	1
<b>Totale voti ponderati</b>	<b>100</b>

3. In caso di parità di votazioni, prevale il voto del Presidente.

4. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti o dissenzienti. Il silenzio equivale al consenso.

5. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica sostanziale che necessita di ulteriori approfondimenti.

6. Nei casi di necessità, i membri del Comitato possono deliberare attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal successivo articolo 8.

### **Articolo 7** (Verbali)

1. Al termine di ciascuna seduta, la Segreteria tecnico-amministrativa predispone un verbale della riunione che riporta sinteticamente, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

2. I verbali sono trasmessi ai membri del Comitato, di norma, entro 25 giorni lavorativi dalla riunione e sono approvati su iniziativa del Presidente, ove possibile, attraverso consultazione scritta di cui al successivo articolo 8, ovvero ponendoli all'ordine del giorno della successiva riunione.

3. Eventuali richieste di integrazione o modifica sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnico-amministrativa in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

### **Articolo 8** (Consultazioni per iscritto)

1. Laddove le circostanze lo richiedano, il Presidente può attivare una procedura di consultazione per iscritto interessando quantomeno tutti i membri deliberanti del Comitato.

2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione per iscritto devono essere inviati a ai membri e ai componenti con funzione consultiva e di sorveglianza del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione mediante posta elettronica certificata ovvero posta elettronica. La mancata comunicazione per iscritto da parte di un membro deliberante del Comitato nel termine sopra indicato del proprio parere equivale ad assenso.

3. In **assenza di obiezioni** la decisione sarà adottata decorso tale termine. In **presenza di obiezioni**, le decisioni saranno assunte secondo le modalità di cui al precedente articolo 6. In caso di particolare urgenza, il Presidente può ridurre il termine sopraindicato a non meno di 5 giorni lavorativi.

### **Articolo 9**

(Trasmissione della documentazione)

1. Nei termini previsti, la Segreteria Tecnica Amministrativa, mediante posta elettronica certificata o posta elettronica, trasmetterà ai membri e ai componenti con funzione consultiva e di sorveglianza del Comitato la documentazione relativa ai lavori.

2. È fatto carico ai membri e ai componenti con funzione consultiva e di sorveglianza del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica i propri indirizzi di posta elettronica certificata, posta elettronica nonché ogni eventuale variazione intervenuta agli stessi.

### **Articolo 10**

(Procedure di modifica del Programma Nazionale)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 40, lettera d), comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di gestione, nell'ambito delle proprie funzioni, sottopone all'approvazione del Comitato le eventuali proposte di modifica del Programma, compresi i trasferimenti, in conformità agli articoli 24, paragrafo 5, e 26 del medesimo Regolamento (UE) 2021/1060.

### **Articolo 11**

(Gruppi tecnici di lavoro)

1. Il Comitato di Sorveglianza può, su proposta dell'Autorità di gestione, istituire dei "gruppi tecnici di lavoro" settoriali e tematici.

2. I gruppi tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato e secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato.

3. La composizione dei gruppi tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di gestione e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e dei criteri di interesse per tema di riferimento specifico.

### **Articolo 12**

(Trasparenza e pubblicità)



1. Il Comitato garantisce la massima trasparenza ed informazione sui lavori svolti.
2. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza previsti dagli artt. 38, comma 2, e 39, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, il Presidente può disporre la diffusione di un comunicato stampa, anche mediante il sito internet del Programma Nazionale, che riprenda i principali argomenti trattati durante la seduta.

### **Articolo 13**

(Norme attuative e disposizioni di chiusura)

1. In accordo con l'Autorità di gestione, il Comitato di Sorveglianza può in qualsiasi momento apportare modifiche al presente Regolamento interno.
2. Eventuali dubbi interpretativi riguardanti il Regolamento interno sono chiariti dall'Autorità di gestione.
3. Per le disposizioni non espressamente previste dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nel Programma Nazionale BMVI e nella normativa richiamata in premessa o comunque pertinente.